



Cofinanziato
dall'Unione europea



EUREMA
ERASMUS MOBILITY CONSORTIA - ATENI D'ABRUZZO

European
Employer
Abruzzo



BANDO ERASMUS CONSORTIA a.a.25/26

per studenti iscritti a.a. 25/26

PROGETTO EUREMA

Finanziato con fondi Erasmus
e con fondi PR Abruzzo FSE+ 2021- 2027

Regolamento (UE) n. 2021/1060
D.R. 883/2025 – Università Chieti-Pescara



Cofinanziato dall'Unione europea



Sommario

Sommario	2
Art. 1 – Finalità	3
Art. 2 – Tirocinio all'estero	3
Destinatari.....	3
Requisiti	4
Mensilità finanziate	4
Durata dei tirocini e periodo di svolgimento	5
Art. 3 – Contributi	5
Contributo base per il tirocinio all'estero	5
Contributo per il viaggio	6
Art. 4 - Sedi ospitanti	6
Tirocinio estero.....	6
Art. 5 – Divieto di mobilità verso il Paese di residenza	7
Art. 6 – Supporto per la preparazione linguistica OLS Online Language Support	7
Art. 7 – Presentazione della candidatura	7
Art. 8 – Conoscenza linguistica	8
Art. 9 – Selezione dei candidati	8
Art. 10 – Accettazione	9
Art. 11 - Learning Agreement	9
Art. 12 - Rinuncia	9
Art. 13 - Accordo finanziario	9
Art. 14 – Organizzazione del soggiorno	10
Art. 15 – Copertura assicurativa	11
Art. 16 – Trattamento dei dati personali	11
Art. 17 – Contatti per FASE 1 - Tirocinio all'estero	11
FASE 2: TIROCINIO DI RIENTRO IN REGIONE ABRUZZO	11
Art. 18 - Finalità del tirocinio	11
Art. 19 - Requisiti di ammissione - Tirocinanti	12



Cofinanziato dall'Unione europea



Art. 20 - Requisiti dell'impresa	12
Art. 21 - Durata tirocinio	13
Art. 22 - Modalità di svolgimento	13
Art. 23 - Indennità	13
Art. 24 - Attestazione finale di tirocinio	13
Art. 25 - Trattamento dei dati personali	13
Art. 26 – Contatti per fase 2 – Tirocinio di rientro	14
Art. 27 - Responsabile del procedimento	14

Quando nel presente bando viene utilizzato il maschile, la forma è da intendersi a solo scopo di semplificazione e in senso inclusivo rispetto a tutte le persone, senza discriminazione di genere alcuno

Art. 1 – Finalità

Le borse previste da presente Avviso sono finanziate dal **PR ABRUZZO FSE+ 2021-2027 CUP C72C25000020008** e dal Programma Erasmus+ 21/27.

Il progetto Erasmus EUREMA offre agli studenti la possibilità di svolgere due tirocini: il primo di tipo Erasmus+ all'estero ed il secondo di tipo extracurricolare in Regione Abruzzo, così detto di "rientro".

È possibile svolgere all'estero presso qualsiasi ente ospitante (imprese, aziende, studi professionali e centri di formazione e ricerca) attività di tirocinio, riconosciute dall'Università di appartenenza come parte integrante del programma di studi. Successivamente al tirocinio svolto in Europa è previsto un tirocinio di sei mesi presso un'azienda abruzzese da intendersi come continuazione del primo tirocinio. Il Tirocinio di rientro sarà realizzato presso aziende regionali che si impegnano ad accogliere gli studenti che hanno conseguito la laurea al rientro del tirocinio all'estero.

Il Programma prevede l'erogazione di un contributo finanziario per la copertura parziale delle spese sostenute dai beneficiari per entrambi i tirocini.

Il tirocinio estero avrà una durata compresa tra i 2 e i 6 mesi, quelli di rientro in Abruzzo avranno una durata compresa tra i 2 e i 6 mesi.

FASE 1: TIROCINIO ALL'ESTERO

Art. 2 – Tirocinio all'estero

Destinatari

Il Tirocinio formativo è destinato agli studenti delle Università di Chieti – Pescara, L'Aquila e Teramo regolarmente iscritti per l'a.a. 2025/2026.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Sono eleggibili alla mobilità anche i candidati che partiranno dopo il conseguimento del titolo finale di studio, purché abbiano presentato relativa candidatura prima del conseguimento dello stesso, ossia, ancora in qualità di studenti iscritti.

Possono partecipare al bando "Eurema" gli studenti iscritti:

- ad un corso Laurea Triennale **dal terzo anno in poi** che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - ISCRITTI al III anno - almeno 80 crediti verbalizzati entro la scadenza del bando
 - ISCRITTI al 1° fuori corso - almeno 135 crediti verbalizzati entro la scadenza del bando
- ad un Corso di Laurea Magistrale biennale **dal secondo anno in poi** e che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - ISCRITTI al II anno - almeno 30 crediti verbalizzati entro la scadenza del bando
 - ISCRITTI al 1° fuori corso - almeno 80 crediti verbalizzati entro la scadenza del bando
- ad un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico (durata 5 anni) **dall'ultimo anno in poi** e che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - ISCRITTI V anno - almeno 190 crediti verbalizzati entro la scadenza del bando
 - ISCRITTI al 1° fuori corso - almeno 55 crediti in più verbalizzati rispetto ai crediti previsti per l'ultimo anno di corso

Non possono partecipare studenti iscritti al secondo anno fuori corso.

L'elenco dei Corsi di Laurea ammissibili è presente nell'allegato 1.

Requisiti

- possedere una buona conoscenza della lingua del Paese in cui si intende effettuare il tirocinio o della lingua veicolare richiesta dall'organismo ospitante;
- essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione per il corso di studio di appartenenza;
- non beneficiare, nello stesso periodo, di un contributo comunitario previsto da altri programmi comunitari;
- non aver già utilizzato il numero massimo di mesi di mobilità consentito dal Programma Erasmus nel proprio ciclo di studi, corrispondente a 12 mesi (24 per programmi di studio a ciclo unico).

Il tirocinante perderà lo status di studente in mobilità e il diritto a continuare a percepire il contributo qualora cessi, dopo aver iniziato la mobilità, di essere iscritto all'Università presso la quale ha presentato domanda di candidatura. Gli studenti che svolgeranno il tirocinio dopo la laurea e lo avranno dichiarato in sede di candidatura avranno comunque diritto al contributo.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti all'atto della presentazione della domanda.

Mensilità finanziate

Verranno erogati i contributi ai vincitori secondo la collocazione acquisita nella graduatoria, con preferenza, a parità di punteggio, agli studenti con ISEE non superiore a € 30.000,00.

I primi 60 studenti nella graduatoria redatta da una commissione centrale rappresentante i tre Atenei abruzzesi verranno considerati vincitori.

In base ad eventuali disponibilità residue anche di anni precedenti verranno finanziati anche gli studenti idonei, fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

La durata minima della mobilità all'estero è di due mesi (60 giorni completi).

Gli Atenei finanzieranno per intero le mobilità con una durata compresa tra i 2 e i 6 mesi.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Durata dei tirocini e periodo di svolgimento

L'intero periodo di tirocinio all'estero dovrà concludersi **entro il 31/12/2026**.

L'eventuale periodo di chiusura per ferie dell'impresa ospitante non dovrà essere conteggiato ai fini del raggiungimento del periodo minimo di permanenza.

I beneficiari saranno tenuti ad una RESTITUZIONE PARZIALE in caso di riduzione del periodo di mobilità rispetto a quanto previsto dall'Accordo Finanziario, e ad una RESTITUZIONE TOTALE in caso di periodo di mobilità inferiore ai 60 giorni qualsivoglia ne sia la ragione (salvo cause di forza maggiore autorizzate dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE – esempio: pandemia).

Art. 3 – Contributi

Contributo base per il tirocinio all'estero

Il Programma Erasmus+ prevede borse finanziate con fondi comunitari e dal PR Abruzzo FSE+ 2021-2027, differenziate sulla base del costo della vita dei Paesi di destinazione, come indicato nella tabella sottostante. La distribuzione dei Paesi partecipanti e gli importi dei contributi previsti dall'Agenzia nazionale Erasmus sono i seguenti:

	Elenco paesi	Importo contributo
Gruppo 1	Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia.	euro 550,00 mensili
Gruppo 2	Cipro, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna.	euro 500,00 mensili
Gruppo 3	Bulgaria, Croazia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Turchia, Ungheria.	euro 500,00 mensili

L'ammontare del contributo comunitario sarà determinato moltiplicando l'effettiva durata (espressa in mesi) per il valore della rata mensile relativa al Paese di destinazione e considerando i mesi di 30 gg, indipendentemente dalla loro durata.

Nel caso di un periodo di mobilità non corrispondente ad un numero intero di mensilità, il contributo finanziario verrà calcolato moltiplicando il numero di giorni nel mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile.

Il versamento dei contributi sarà effettuato solo verso un IBAN europeo (SEPA) intestato allo studente destinatario del contributo.

Gli studenti/studentesse godranno di una estensione della copertura assicurativa di Ateneo per responsabilità civile durante l'espletamento all'estero delle attività di tirocinio.

N.B. La polizza in riferimento NON prevede copertura medica: in alcuni casi potrebbe rendersi necessaria la stipula di una assicurazione medica personale a carico dell'interessato/a. Sarà invece responsabilità dello studente stipulare una polizza integrativa privata per eventuali altre tipologie di assicurazione (malattia, viaggio, infortunio sul lavoro ecc.)

Non verranno effettuati pagamenti a terzi.



Cofinanziato
dall'Unione europea



L'erogazione della borsa è subordinata alla presentazione e sottoscrizione, nei tempi prescritti, dei documenti obbligatori che verranno indicati nel contratto che gli studenti vincitori sottoscriveranno con l'Ateneo.

In caso di mancata presentazione entro i tempi comunicati della documentazione di cui sopra o di parte di questa entro i tempi comunicati dalla propria Università, il beneficiario perderà il diritto ad effettuare la mobilità e dovrà restituire eventuali importi percepiti.

Contributo per il viaggio

I beneficiari oltre all'importo mensile per la borsa di studio riceveranno un contributo per il viaggio come da dettaglio seguente:

- Tra 100 e 499 km: 211 EUR per partecipante
- Tra 500 e 1 999 km: 309 EUR per partecipante
- Tra 2 000 e 2 999 km: 395 EUR per partecipante
- Tra 3 000 e 3 999 km: 580 EUR per partecipante
- Tra 4 000 e 7 999 km: 1188 EUR per partecipante

NB – la distanza del viaggio può essere calcolata al seguente [link](#) inserendo come città di partenza CHIETI e come città di destinazione la città in cui ha sede l'università estera.

Art. 4 - Sedi ospitanti

Tirocinio estero

Il candidato dovrà individuare autonomamente la sede più appropriata ove svolgere l'attività di tirocinio, in coerenza con il profilo selezionato per lo svolgimento del tirocinio di rientro. Una volta individuata la sede ospitante, il candidato dovrà richiedere la compilazione della "Lettera di Accettazione", il cui modello è allegato al presente bando. La lettera di accettazione dovrà essere presentata unitamente alla candidatura online.

La disponibilità di un ente ospitante costituirà titolo necessario nella formulazione della graduatoria.

Il candidato che non dispone di una "Lettera di Accettazione" entro la data di scadenza del bando, può comunque presentare la candidatura. Oltre la graduatoria dei vincitori, sarà formulata una graduatoria degli studenti idonei, nella quale avranno pur sempre priorità, indipendentemente dal merito accademico, gli studenti che dispongono di una Lettera di Accettazione e a seguire i candidati che non dispongono di una sede presso cui svolgere il tirocinio. Gli studenti idonei devono comunque provvedere a farsi rilasciare, prima della stipula del contratto con l'Ateneo, la "Lettera di Accettazione", altrimenti non sarà possibile effettuare la mobilità.

Nella scelta della sede estera il candidato dovrà tenere in considerazione l'ambito lavorativo e le competenze richieste dalla azienda in cui svolgerà il tirocinio di rientro. Il tirocinio estero dovrà essere quindi coerente con quello che si svolgerà al rientro in Abruzzo.

Sono ELEGGIBILI ai fini della mobilità:

- Università e Istituti di istruzione superiore titolari di ECHE (Erasmus Charter for Higher Education);
- qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva sul mercato del lavoro o nei campi dell'istruzione, della formazione e della gioventù. A titolo di esempio, sono eleggibili come sedi di tirocinio: piccole, medie o grandi imprese, pubbliche o private; enti pubblici a livello locale, regionale, nazionale; organizzazioni del mondo del lavoro, incluse le camere di commercio, associazioni professionali e dell'artigianato e organizzazioni sindacali; istituti di ricerca, fondazioni, scuole/istituti/centri educativi di qualsiasi livello; organizzazioni no-profit, associazioni, ONG; enti di orientamento professionale, consulenza professionale e servizi di informazioni.



Cofinanziato
dall'Unione europea



- Gli Uffici di Relazioni Internazionali degli Istituti di istruzione superiore, purché l'attività di formazione prevista durante il periodo di tirocinio sia chiaramente espressa nel Learning Agreement for Traineeship e non sia già cofinanziata nell'ambito di altri programmi comunitari, in modo da evitare possibili conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti;
- Gli istituti italiani di cultura all'estero, le scuole, le Camere di Commercio italiane all'estero, gli studi legali italiani con sede all'estero, le aziende private la cui sede legale risiede in Italia, ecc. a patto che sia garantito il principio di transnazionalità (es.: il tirocinante acquisisce un know how diverso da quello che acquisirebbe con un traineeship nel proprio Paese);
- Il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, la Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, sedi collegate all'O.N.U. e all'U.N.E.S.C.O.

NON sono ammesse per i tirocini le seguenti sedi:

Istituzioni UE e altri organismi UE incluse le agenzie; le organizzazioni che gestiscono programmi UE, come le Agenzie Nazionali (per evitare possibili conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti).

Istituzioni UE e altri organismi UE, incluse le Agenzie Specializzate (l'elenco completo di tali istituzioni è disponibile all'indirizzo http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_it); enti che gestiscono programmi comunitari; rappresentanze diplomatiche nazionali (Ambasciate, Consolati).

Nei casi dubbi, spetta comunque all'Agenzia Erasmus+/Indire la valutazione finale sull'eleggibilità dell'organizzazione e/o impresa.

Art. 5 – Divieto di mobilità verso il Paese di residenza

I beneficiari dovranno svolgere la mobilità in un Paese diverso da quello di residenza.

Art. 6 – Supporto per la preparazione linguistica OLS Online Language Support

Per favorire l'acquisizione delle competenze linguistiche necessarie al proficuo svolgimento del periodo di mobilità all'estero, i beneficiari potranno usufruire del supporto linguistico on-line attivato dalla Commissione Europea.

Art. 7 – Presentazione della candidatura

Apertura e chiusura del bando

La candidatura potrà essere presentata secondo le seguenti modalità.

È possibile presentare un'unica domanda di partecipazione, indicando la sede di destinazione prescelta.

Studenti iscritti a:

• Università Chieti-Pescara:

esclusivamente in forma telematica, collegandosi sulla propria pagina personale del portale di Ateneo alla voce "Mobilità Internazionale – Bandi di Mobilità" – BANDO EUREMA 25/26 II edizione.

• Università dell'Aquila:

Per presentare la candidatura, dovrà essere utilizzata esclusivamente l'apposita procedura resa disponibile all'indirizzo: <https://pica.cineca.it/univaq/tirocinio-eurema-2025-2026-2/>.

L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'autoregistrazione al sistema, alternativamente si potrà accedere tramite l'utilizzo dello SPID.

Per firmare manualmente la candidatura è necessario scaricare il PDF della candidatura stessa sul proprio computer, stamparla, firmarla manualmente, effettuarne la scansione in un file PDF e caricare quest'ultimo sul sito.



Cofinanziato
dall'Unione europea



La mancanza della firma e della fotocopia di un documento di identità sono motivo di esclusione dalla selezione.

Qualora il candidato acceda con SPID non è necessario firmare la domanda.

L'inoltro della domanda all'Università avviene automaticamente con la chiusura definitiva della procedura online. Pertanto, non dovrà essere effettuata alcuna consegna o spedizione del materiale cartaceo.

Si invitano i candidati a completare la domanda di partecipazione al concorso con congruo anticipo rispetto alla scadenza del presente bando. È responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione della procedura.

Non saranno accettati reclami per eventuali malfunzionamenti del sistema informatico, legati al sovraccarico del sistema, riscontrati dai candidati in prossimità della scadenza. Dopo la scadenza del bando non sarà più possibile modificare la domanda di partecipazione.

• Università di Teramo:

esclusivamente in forma telematica, collegandosi sulla propria pagina personale del portale di Ateneo <https://segreteriaonline.unite.it/Root.do> alla voce "Mobilità Internazionale – Bandi di Mobilità" – BANDO EUREMA 25/26.

Il termine ultimo per la compilazione delle domande online è fissato alle ore **23:59 del 27 febbraio 2026**.

N.B. La scadenza è perentoria e non derogabile per alcun motivo. Si suggerisce di evitare gli ultimi giorni utili.

Lettera di Accettazione

La lettera di accettazione (allegata al presente bando) dimostra la disponibilità di un'azienda estera ad ospitare lo studente per Traineeship in caso di selezione. Gli studenti in possesso della lettera di accettazione dovranno allegarla alla candidatura. La lettera di accettazione si intende valida se firmata dal responsabile della sede estera.

Learning Agreement for traineeships

Nel Learning Agreement for traineeships deve essere descritto il programma di tirocinio concordato con l'ente ospitante e con il delegato Erasmus di Dipartimento ed i CFU di cui si richiederà il riconoscimento. Il documento (allegato a questo bando) dovrà contenere le firme dell'ente ospitante, del Delegato Erasmus di Dipartimento e dello studente. Il Learning agreement dovrà essere completato prima della eventuale partenza.

Casi di esclusione

Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risulteranno:

- incomplete o errate negli elementi essenziali;
- contenenti dichiarazioni non veritiere.

Art. 8 – Conoscenza linguistica

È indispensabile una buona conoscenza della lingua del Paese di destinazione o di una lingua che sia accettata dall'ente ospitante come "lingua veicolare".

Non è richiesta una certificazione linguistica, è necessario che lo studente assuma accordi con l'ente ospitante sulle competenze linguistiche richieste.

Art. 9 – Selezione dei candidati

La graduatoria per l'assegnazione dello status di Erasmus verrà redatta sulla base di un punteggio P calcolato secondo la formula presente all'allegato "FORMULA GRADUATORIA".

La graduatoria sarà divisa tra vincitori (ossia gli studenti con lettera di accettazione firmata e allegata al bando) e idonei (ossia studenti senza lettera di accettazione).



Cofinanziato
dall'Unione europea



*NOTA BENE- nel conteggio dei semestri trascorsi si prenderà in considerazione il primo anno di accesso al sistema universitario rispetto all'attuale ciclo di studi. In caso di trasferimento in ingresso, ai fini del calcolo del punteggio sarà considerato quindi il primo anno di immatricolazione al sistema universitario e non il primo anno di iscrizione presso l'università presso la quale si presenta domanda di partecipazione (es. studente/studentessa immatricolato/a presso università straniera in data 2019 – a.a.19/20- si trasferisce presso Ud'A nel 2021 - a.a.21/22-. Ai fini del calcolo del punteggio come anno di immatricolazione sarà considerato il 2019.)

Gli studenti in possesso di certificazioni linguistiche dovranno allegarle alla domanda al fine di ottenere un punteggio maggiore.

Le domande validamente presentate saranno valutate da una Commissione di valutazione composta da 1 membro per ogni ateneo. La commissione provvederà alla formulazione di una **graduatoria unica di merito**, che verrà pubblicata sull'albo pretorio online degli Atenei.

La graduatoria sarà considerata definitiva, senza possibilità di revisione qualora, dalla data di pubblicazione, decorsi 3 giorni lavorativi, non vengano presentate all'indirizzo eurema@unich.it istanze di revisione della graduatoria stessa. È necessario assicurarsi di avere tutti i CFU registrati al momento della domanda, non costituirà valido motivo di reclamo il mancato conteggio ai fini della graduatoria di CFU per esami già sostenuti ma non ancora registrati.

Art. 10 – Accettazione

L'assegnazione definitiva della mobilità è subordinata all'accettazione formale della candidatura dello studente da parte dell'azienda ospitante.

I vincitori dovranno effettuare l'accettazione della borsa rispondendo alla apposita richiesta inviata dalla propria università a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica fornito in sede di candidatura (quello istituzionale).

La mancata accettazione entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della mail in cui viene richiesta la compilazione di un form, comporterà l'esclusione d'ufficio dalla graduatoria.

Art. 11 - Learning Agreement

Prima della partenza ed ai fini della erogazione del contributo, lo studente dovrà consegnare il Learning Agreement for Traineeships in forma digitale, firmato dal Delegato Erasmus di Dipartimento, dallo Studente e dalla Istituzione/azienda ospitante.

Il Learning Agreement dovrà contenere il programma di tirocinio concordato con l'impresa ospitante e con il referente Erasmus del corso di studi (ove presente) Ogni cambiamento sostanziale del programma dovrà essere concordato per iscritto dalle parti (Università, beneficiario e Impresa ospitante).

Art. 12 - Rinuncia

In caso di rinuncia lo studente beneficiario è tenuto a darne immediata comunicazione secondo le forme che saranno comunicate. I candidati in graduatoria, in caso di rinuncia da parte dei vincitori, verranno contattati per eventuali scorrimenti.

Art. 13 - Accordo finanziario

Prima della partenza l'Università rilascerà allo studente l'Accordo finanziario sottoscritto dal beneficiario e dal rappresentante del progetto EUREMA; lo studente dovrà comunicare al più tardi due mesi prima della partenza le date di inizio e fine traineeship; tali date non saranno successivamente modificabili se non per reali e comprovate necessità.

Durante il periodo di mobilità



Cofinanziato
dall'Unione europea



Entro 5 giorni dall'arrivo lo studente dovrà trasmettere l'Arrival certificate (allegato al bando) compilato dall'ente ospitante. Il documento va inviato alla propria università e in copia a eurema@unich.it

Entro una settimana dall'arrivo, lo studente dovrà riesaminare in dettaglio le mansioni da espletare con il tutor presso l'impresa ospitante e, in caso di variazioni al programma, informare l'Ateneo inviando la sezione "During the mobility" del Learning Agreement, entro 30 giorni dalla data di arrivo presso l'azienda ospitante le modifiche al Learning Agreement devono essere approvate dal Delegato Erasmus di Dipartimento.

In caso di interruzione del periodo di mobilità per "causa di forza maggiore" l'Ateneo richiederà all'AN di valutare di volta in volta l'eventuale riconoscimento del motivo e le relative misure da adottare nei confronti dello studente.

Durante la mobilità il Beneficiario non potrà:

- sostenere esami presso la propria università;
- seguire lezioni on line presso la propria università;
- presentare domanda di trasferimento o passaggio interno;
- conseguire il titolo di studio.

Al rientro dalla mobilità

Entro 30 giorni dal termine della mobilità lo studente dovrà presentare al suo Ateneo e in copia anche all'indirizzo eurema@unich.it la sezione "after the mobility" del Learning Agreement for traineeships compilata e sottoscritta dalla sede ospitante, che certifichi le date di effettivo svolgimento dell'attività, incluso il periodo di prolungamento solo se autorizzato dall'Ateneo di appartenenza.

L'attribuzione del numero dei crediti per le attività svolte è demandata alle strutture didattiche di appartenenza. Qualora il tirocinio non sia previsto nel corso di studio del beneficiario, questo potrebbe essere riconosciuto ex post sotto forma di crediti aggiuntivi e sarà, comunque, attestato nel Diploma Supplement.

Sarà cura dello studente farsi rilasciare eventuali certificati attestanti le ore di tirocinio svolte che potrebbero essere richiesti dal proprio Dipartimento ai fini del riconoscimento dell'attività.

NOTA: L'Ateneo di appartenenza non riconoscerà allo studente i risultati del periodo di formazione effettuato all'estero in presenza di:

- giudizio negativo sull'attività svolta nella sezione "After the mobility" del "Learning Agreement" da parte dell'impresa ospitante;
- inottemperanza delle procedure di presentazione della documentazione obbligatoria per la mobilità per come sopra specificato;
- comportamenti scorretti nei confronti della sede ospitante e da questa attestati formalmente;
- interruzione della permanenza prima del periodo minimo (60 gg. completi).
- Documenti contenenti firme o timbri contraffatti

In tutti i casi di cui sopra verrà richiesta la restituzione totale della borsa percepita dal beneficiario.

Art. 14 – Organizzazione del soggiorno

Lo studente è tenuto ad informarsi autonomamente in merito ad eventuali norme che regolano:

- l'ingresso nel Paese ospitante, rivolgendosi per tempo alle relative rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Consolati) in Italia;
- Assistenza sanitaria nel Paese ospitante, rivolgendosi alla propria ASL o alle rappresentanze diplomatiche e/o consolari;
- Altri documenti necessari per svolgere un tirocinio nel Paese di destinazione.



Cofinanziato
dall'Unione europea



EUREMA
ERASMUS MOBILITY CONSORTIA - ATENI D'ABRUZZO



La legislazione e la normativa che regolano l'immigrazione degli studenti non comunitari nei vari Paesi partecipanti al Programma Erasmus+ sono legate alla nazionalità di tali studenti: è responsabilità dello studente raccogliere con il necessario anticipo le informazioni e procurarsi i documenti che consentiranno l'ingresso e la permanenza nel Paese di destinazione rivolgendosi alle rispettive rappresentanze diplomatiche.

Art. 15 – Copertura assicurativa

Ogni studente è coperto da polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile a carico della propria Università, per i soli sinistri avvenuti durante le attività formative. Per la copertura sanitaria, ogni borsista deve premunirsi della Tessera Sanitaria Europea di Assicurazione Malattia o di altri modelli assicurativi richiesti nel Paese di destinazione.

Solitamente una copertura sanitaria di base è fornita dall'assicurazione sanitaria nazionale dello studente anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM)

Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un'assicurazione privata può non essere sufficiente, soprattutto in caso (ad esempio) di uno specifico intervento medico. In questo caso, un'assicurazione aggiuntiva privata potrebbe risultare di utilità.

Gli studenti di UNIVAQ di nazionalità extra-UE non titolari di TEAM dovranno sottoscrivere una polizza sanitaria privata. È tuttavia necessario chiedere sempre informazioni a riguardo alla propria ASL.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati è l'università di appartenenza dello studente e l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara, in persona del Magnifico Rettore, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente e coordinatore del progetto EUREMA.

Tutti i dati verranno trattati sulla base di quanto previsto dal Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 ("GDPR").

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 96, l'Università degli Studi "G.d'Annunzio" Chieti-Pescara, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei candidati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi. Al riguardo, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 11 del D. Lgs. 30 giugno 2003, 196, per le finalità connesse e strumentali al presente bando.

Art. 17 – Contatti per FASE 1 - Tirocinio all'estero

- Università degli studi dell'Aquila uri@strutture.univaq.it
- Università degli Studi di Teramo: traineeship@unite.it 0861266287 – Ufficio Erasmus, Accordi e Mobilità Internazionale
- Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti Pescara: eurema@unich.it 08713550364 – Settore Erasmus ed internazionalizzazione

FASE 2: TIROCINIO DI RIENTRO IN REGIONE ABRUZZO

Art. 18 - Finalità del tirocinio

Il tirocinio extracurricolare è una misura di politica attiva del lavoro, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali.

Le imprese a carattere privato (vd. Art. 20 del presente Avviso), attraverso la registrazione alla piattaforma START, hanno specificato i requisiti per ciascun tirocinante in base ai quali le Università "G. d'Annunzio" di Chieti – Pescara, l'Università degli Studi dell'Aquila e l'Università degli Studi di Teramo, ognuna per i propri laureati, in quanto soggetti



Cofinanziato
dall'Unione europea



accreditati ai servizi per il lavoro sia a livello nazionale che regionale e accreditati come soggetti promotori per tirocini extracurricolari in Abruzzo, mediante il proprio Settore/Ufficio Career Service & Placement, avvieranno i tirocini formativi previa stipula di Convenzioni secondo le procedure previste dalla normativa regionale di riferimento (Linee guida approvate con DGR 112 del 22.02.2018, così come aggiornate con provvedimento della Giunta regionale DGR 178 del 04.04.2022).

I tirocini extracurricolari saranno promossi sulla base di Progetti formativi, definiti in accordo tra le Università, le imprese e i laureati, indicativi di tutti gli elementi propri del percorso quali obiettivi, contenuti formativi, copertura assicurativa, indennità di partecipazione e modalità di svolgimento.

In caso di mancata attivazione del tirocinio da parte dell'azienda si potrà procedere, ove possibile, all'individuazione di una ulteriore azienda in sostituzione. In caso di impossibilità a svolgere il tirocinio di rientro, fermo restando le regole derivanti dalla normativa regionale, lo studente mantiene la borsa per il periodo svolto all'estero.

Art. 19 - Requisiti di ammissione - Tirocinanti

Potranno accedere alla seconda fase dei tirocini extracurricolari in Abruzzo c.d. "di rientro" gli studenti che hanno preso parte alla FASE 1 e che siano in possesso dei seguenti

Requisiti generali:

- essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'UE o cittadino di Paese terzo in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- essere inoccupato o disoccupato ai sensi del D. lgs. 181/2000;

Requisiti specifici:

- aver completato la mobilità Erasmus (prima fase) con esito positivo;
- **aver conseguito la laurea triennale, magistrale oppure magistrale a ciclo unico** presso l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti – Pescara, l'Università degli Studi dell'Aquila l'Università degli studi di Teramo **entro e non oltre i dodici mesi precedenti all'avvio del tirocinio.**

Art. 20 - Requisiti dell'impresa

Sono ammissibili come soggetti ospitanti al presente Avviso le imprese che, alla data di presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti:

- siano iscritte al registro delle imprese;
- siano attive al momento della presentazione della richiesta di contributo ed al momento della relativa erogazione;
- non siano in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019 (https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Regolamento651_2014.pdf);
- abbiano titolari, legali rappresentanti, amministratori e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159. I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.data PubblicazioneGazzetta=2011-09-28&atto.codiceRedazionale=011G0201);
- siano in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva e le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-estatiche/Documents/Testo%20Unico%20sulla%20Salute%20e%20Sicurezza%20sul%20lavoro/Testo-Unico-81-08-Edizione-Giugno%202016.pdf>);
- siano in regola con i versamenti contributivi;



Cofinanziato
dall'Unione europea



- siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-21;231>).

Art. 21 - Durata tirocinio

La durata del tirocinio extracurricolare non potrà essere inferiore a due mesi e dovrà avere durata massima 6 mesi. I tirocini dovranno essere avviati a partire dal completamento del tirocinio Erasmus e conclusi entro e non oltre il 31 dicembre 2027.

Il tirocinio extracurricolare, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. d) della legge 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro e non dà luogo ad alcuna ipotesi di attività occupazionale. L'impresa non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Art. 22 - Modalità di svolgimento

L'incrocio tra il tirocinante e l'azienda ospitante verrà svolta, per i partecipanti di tutte le Università, dal Settore Career Service & Placement dell'Università degli Studi G. D'Annunzio attraverso il servizio informatico di supporto gratuito, finalizzato a facilitare l'intermediazione domanda/offerta di lavoro per i partecipanti di tutte le Università.

Il candidato ammesso alla seconda fase del "tirocinio di rientro" in Regione Abruzzo sarà contattato direttamente dall'Università di appartenenza per gli adempimenti successivi.

Il tirocinio di rientro dovrà essere attivato entro 6 mesi dal termine del tirocinio Erasmus.

Art. 23 - Indennità

Verrà riconosciuto a ciascun tirocinante un'indennità pari a complessivi € 600,00 lordi (seicentoeuro/00) da erogarsi direttamente a cura del soggetto promotore. Tale indennità sarà assoggettata alle ritenute di legge.

Poiché la frequenza del tirocinio è obbligatoria, l'erogazione della indennità è vincolata al superamento della soglia del 70% delle presenze mensili stabilite nel calendario allegato al progetto formativo.

Qualora le assenze superino il 30% del monte ore mensile, il tirocinante perde il diritto al pagamento dell'indennità per la relativa mensilità. In caso di assenze prolungate, per i casi previsti dalle Linee Guida regionali per l'attuazione dei tirocini extracurricolari, il tirocinante può sospendere il tirocinio e riprenderlo successivamente, previo accordo con il Soggetto Ospitante.

Concluso il percorso, il tirocinante dovrà presentare all'Ateneo di appartenenza la documentazione finale attestante il corretto svolgimento del tirocinio rispetto alle attività da realizzare, le modalità operative, gli obiettivi raggiunti e la rispondenza ai parametri temporali.

L'erogazione del contributo finanziario è riferita al singolo tirocinante.

Art. 24 - Attestazione finale di tirocinio

Entro 30 giorni dal termine del tirocinio il tirocinante dovrà presentare al suo Ateneo e in copia anche all'indirizzo eurema@unich.it l'attestazione finale del tirocinio, che certifichi le date di effettivo svolgimento dell'attività, il registro delle presenze, il dossier individuale.

Art. 25 - Trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati è l'università di appartenenza dello studente e l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara, in persona del Magnifico Rettore, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente e coordinatore del progetto EUREMA.

Tutti i dati verranno trattati sulla base di quanto previsto dal Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 ("GDPR").

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 96, l'Università degli Studi "G.d'Annunzio" Chieti-Pescara, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della



Cofinanziato
dall'Unione europea



dignità dei candidati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi. Al riguardo, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 11 del D. Lgs. 30 giugno 2003, 196, per le finalità connesse e strumentali al presente bando.

Art. 26 – Contatti per fase 2 – Tirocinio di rientro

- Università degli Studi dell'Aquila: Rosa Petrera - rosa.petrera@univaq.it - Settore cittadinanza studentesca orientamento e placement tel. 0862 433552 email: agstud@strutture.univaq.it
- Università degli Studi di Teramo: Loredana Toppi - ltoppi@unite.it
Ufficio Job Placement, tel. 0861266260 email: placement@unite.it
- Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti Pescara: Michetti Annalisa - annalisa.michetti@unich.it
Ufficio Career Service & Placement, tel. 0871 355 5818 email placement@unich.it

Art. 27 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento amministrativo viene individuato nel Dott. Glauco Conte – Responsabile del Settore internazionalizzazione ed Erasmus dell'università di Chieti-Pescara - tel. 0871 3556625, email eurema@unich.it.